


ASP COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI
RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI**

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 15/03/2010

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1(Oggetto e finalità)

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i limiti, i criteri e le procedure, nonché le relative forme di pubblicità, per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo anche di natura occasionale e/o accessoria, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto, per prestazioni d'opera intellettuali ad esperti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria, fatte salve le professionalità i cui requisiti sono definiti da normative speciali, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. , dall'art. 110, comma 6, del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dall'art. 3, comma 55, 56 e 57 , della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art.2 (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nelle presenti disposizioni regolamentari tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli dal 2222 al 2238 del codice civile.
2. I contratti di lavoro di cui all'art. 1 del presente regolamento si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione, e orario di lavoro e con propria autonomia organizzativa ed operativa.
3. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorchè prolungata nel tempo, finalizzata a sostenere e migliorare i processi dell'Ente.
4. Gli incarichi (di lavoro autonomo occasionale) si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Ente che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale con illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ASP;
 - c) incarichi di consulenza, che riguardano la richiesta di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) incarichi di collaborazione, consistenti in contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, delle collaborazioni a progetto o dell'incarico a professionisti che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.
5. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, purché previsti in atti di programmazione approvati dall'Assemblea dei Soci dell'A.S.P. a sensi dell'art. 42 secondo comma lett. B) del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente.

Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel pieno rispetto e in attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

6. La prestazione deve essere di tipo intellettuale qualificata o specializzata; non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente o di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
7. Le presenti disposizioni non si applicano:
 - agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione
 - agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati
 - agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Asp
 - agli incarichi notarili
 - agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000
 - agli incarichi conferiti agli esperti di commissioni di concorso e di gara indette dall'Asp
 - agli incarichi conferiti per l'espletamento delle funzioni di addetto stampa di cui alla L.150/2000.
8. Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad esempio alla partecipazione a convegni, conferenze, mostre, presentazioni di incontri con l'autore, la singola docenza, incarichi a narratori, attori, animatori per lo svolgimento di laboratori corsi e letture ad alta voce, attività di promozione alla lettura, realizzazione di percorsi didattici, la traduzione di pubblicazioni, la predisposizione di testi divulgativi, articoli, brevi saggi, servizi fotografici e simili.

Art. 3

(Presupposti, limiti, modalità e competenza, per il conferimento degli incarichi)

1. Il ricorso al conferimento di incarichi è subordinato, in primo luogo, alla previsione contenuta nel programma approvato dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni legislative.
2. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi è l'assenza di strutture o professionalità interne all'ASP in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.
3. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti gli incarichi individuali di cui all'art. 1 in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali e ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità;
 - b) sia stata preliminarmente accertata, secondo le modalità di cui al successivo comma 6 l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - c) la prestazione deve essere di durata temporanea e altamente qualificata in relazione ai requisiti professionali richiesti;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per la quale deve essere accertata la proporzionalità con l'attività da svolgere.
4. Gli incarichi a collaboratori esterni vengono conferiti dai dirigenti responsabili dei servizi che necessitano della collaborazione esterna.
5. Il dirigente competente, eseguita un'attenta ricognizione e tenuto conto anche della possibilità di un più razionale utilizzo delle risorse esistenti, accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente; dell'esito negativo della ricognizione dovrà dare puntuale notizia nella determinazione dirigenziale di incarico.

Art. 4
(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio che utilizza la collaborazione (di seguito definito solamente come competente) predispone un apposito avviso – pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi sul sito internet dell'ASP e all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza - nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ASP;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile unico del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:
 - a) non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - b) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - c) essere in possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto dell'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d) aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

Art. 5
(Procedure di conferimento incarichi e forme di pubblicità)

1. Gli incarichi ad esperti esterni sono conferiti a cura del Dirigente dell'Ufficio competente, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e in relazione all'importo degli incarichi da conferire:
 - incarichi di importo superiore ad Euro 100.000,00: previo espletamento di gara di rilevanza pubblica
 - incarichi compresi tra Euro 10.000,00 e Euro 100.000,00: previo esperimento di gara formale di rilevanza pubblica
 - incarichi di importo compreso tra euro 5.000,00 ed Euro 9.999,99: a seguito di un'apposita indagine di mercato, espletata tramite una lettera di invito contenente gli elementi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari che dovranno trasmettere tutta la documentazione richiesta entro 20 giorni dalla data della lettera di invito.
 - incarichi inferiori a Euro 5.000,00: a seguito di indagine di mercato tra i soggetti ricompresi negli albi ed elenchi di cui al comma 6 dell'art.6 e secondo le procedure previste dal comma 7 del medesimo articolo;
2. Gli importi di cui al precedente comma si intendono al netto di IVA e di contributi previdenziali

Art. 6

(Procedure comparative per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure comparative di curricula professionali dei candidati contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguito da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Il Dirigente dell'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso apposita commissione. La commissione procede alla selezione valutando a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e l'esito del colloquio,
3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità e metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione;
 - f) eventuale ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dall'ASP.In base alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.
4. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito, che verrà resa pubblica nei modi previsti dalla legge.
5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando può prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
6. L'Asp attiva una banca dati di candidati disponibili ad eventuali incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa od occasionale.

I soggetti interessati possono candidarsi inviando on line il proprio curriculum inserendo i propri dati mediante la compilazione del modulo di iscrizione on line, presente nell'apposita sezione del sito www.collegiomorigi.it, allegando il proprio curriculum professionale.

La candidatura può avvenire per una o più delle seguenti Aree:
 - Area Professionale
 - Area Tecnica
 - Area Amministrativa.
 - Area educativaOgni Area prevede una suddivisione in specifiche figure professionali.

La candidatura verrà automaticamente annullata se alla seconda chiamata dell'Ente il candidato non avrà dato alcuna risposta. Oltre tale termine i dati del candidato verranno automaticamente cancellati.

L'inserimento della candidatura in banca dati non comporta alcun diritto, né può generare in alcun modo aspettativa ad ottenere incarico di lavoro autonomo o dipendente presso l'Asp.
7. Per prestazioni di importo inferiore a Euro 5.000,00 l'incarico professionale può essere conferito in seguito ad apposita indagine di mercato espletata attraverso una lettera di invito contenente i seguenti elementi:
 - oggetto e durata della prestazione richiesta;
 - tipo di rapporto;
 - corrispettivo proposto;
 - titoli, requisiti professionali ed esperienze richieste;
 - modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse nonché criteri e modalità della comparazione.La lettera di invito deve essere inviata ad almeno tre soggetti aventi i requisiti necessari, individuati di volta in volta secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tra esperti ricompresi negli elenchi del comma precedente.

Art. 7

(Conferimento di incarichi senza procedura selettiva)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del D.lgs. 267/2000, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) Esito negativo delle procedure selettive citate nei precedenti articoli per mancanza di domande o di candidati idonei purchè non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione.
 - b) In caso di particolare comprovata urgenza adeguatamente motivata che non consente l'utile effettuazione delle procedure selettive in precedenza citate.
 - c) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, formativa o legale non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del soggetto prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
 - d) per prestazioni di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione comparativa a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o a i programmi perseguiti con l'incarico originario.

Art. 8
(Pubblicità degli atti di incarico)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi delle presenti disposizioni sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione anche in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Il dirigente competente cura:
 - a) a pena di inefficacia la pubblicazione sul sito web dell'ASP e dell'Albo Pretorio del Comune di Piacenza del provvedimento di conferimento dell'incarico completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del relativo ammontare. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
 - b) la pubblicazione sul sito web dell'ASP dell'esito delle procedure selettive/comparative. In entrambi i casi la pubblicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dei provvedimenti.

Qualora l'incarico rientri nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, il dirigente competente ne deve dare atto nel provvedimento di incarico e provvedere successivamente all'invio alla Corte dei Conti.

Lo stesso Servizio è incaricato della tenuta dell'archivio generale degli incarichi.

Art. 9
(Contratto di incarico)

1. Il dirigente stipula in forma scritta i contratti di cui al presente regolamento.
2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente
 - b) oggetto della prestazione
 - c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche
 - d) luogo in cui viene svolta la prestazione
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso
 - g) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'ASP ed il professionista.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava.
4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione fra le parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 10

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 11

(Proroga e rinnovo del contratto)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate che non dipendano da colpevole comportamento dell'incaricato.
3. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 12

(Pagamenti)

1. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico

art. 13

(Limiti di spesa)

1. Il limite massimo di spesa annua entro cui gli incarichi possono essere conferiti è determinato di anno in anno nel bilancio di previsione.

Art. 14
(Controllo Corte dei Conti)

1. Gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000,00 per gli incarichi indicati al precedente articolo 5 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima a sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005

Art. 15
(Invio alla Corte dei Conti)

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Art. 16
(Disposizioni generali e finali)

1. Le presenti disposizioni regolamentari costituirà appendice ed integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni, effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale e con partita iva, coordinata e continuativa, a progetto e attività occasionale accessoria.
4. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni interne dell'Ente che siano incompatibili nella materia da esso regolata.